

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE

Genova, 9/3/2009

PG/2009/39191

Allegati:

Class.

Oggetto: Indicazioni operative sulle procedure per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Alle Amministrazioni Provinciali di:

- IMPERIA
- SAVONA
- GENOVA
- LA SPEZIA

Ai Comuni della Liguria

Con la presente circolare si forniscono indicazioni operative in merito alla corretta applicazione della disciplina introdotta dalla LR 16/2008 e s.m. in materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, alla luce delle modifiche da ultimo apportate al riguardo dalla LR n. 45/2008.

Con la recente LR n. 45/2008 il legislatore regionale, al fine di assicurare la piena corrispondenza delle disposizioni regionali all'obiettivo di incentivare, il più possibile, l'installazione di detti impianti, ha provveduto ad introdurre alcune modifiche agli artt. 21, 23 e 29 della LR n. 16/2008 relativamente alle procedure per la relativa realizzazione, in adeguamento alle soglie ed ai parametri attualmente previsti dalla disciplina statale in materia contenuta nell'articolo 12 del D.lgs. n. 387/2003, come modificato dall'art. 2, comma 158, della L. n. 244/2007 e nell'articolo 11, comma 3 del D.lgs. n. 115/2008.

In particolare tale legge regionale ha fatto venire meno il regime transitorio in precedenza previsto all'art. 23, comma 1, lettera h) della LR n. 16/2008, risultando pertanto attualmente soggetti a rilascio di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 29 soltanto gli impianti non rientranti nel campo di applicazione della Comunicazione di avvio dell'attività o della DIA obbligatoria di cui agli artt. 21 e 23 della medesima legge regionale, come da ultimo modificati.

In altri termini, nei casi indicati dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 23 della LR n. 16/2008, come da ultimo modificato, trova immediata applicazione la procedura di DIA obbligatoria, non risultando più la relativa operatività subordinata all'emanazione del regolamento regionale di cui alla LR n. 22/2007, come in precedenza previsto. Più specificamente, a seguito delle richiamate modifiche, risulta demandata alla Giunta Regionale solo la facoltà

di emanare linee guida ed indirizzi per la realizzazione degli impianti in questione, la cui mancata emanazione non preclude peraltro l'immediata applicazione della DIA obbligatoria.

In relazione agli impianti soggetti a DIA obbligatoria, nel caso di interventi in zone vincolate sotto il profilo paesistico ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e s.m., l'ente competente al rilascio della relativa autorizzazione deve essere individuato in base alle regole ordinarie desumibili dalla LR n. 20/1991 e s.m. nonché dalla LR n. 21/2006 e dalla LR n. 22/2008. Si ricorda inoltre che, ove gli impianti di energia alternativa sopramenzionati risultino assoggettati alla procedura di VIA o di verifica-screening in base agli elenchi allegati alla legge regionale n. 38/1998, la DIA obbligatoria può essere presentata al Comune soltanto a seguito della preventiva acquisizione della pronuncia favorevole di VIA o verifica screening.

A seguito dell'immediata operatività della DIA Obbligatoria di cui al citato art. 23 a decorrere dalla data di entrata in vigore della LR n. 45/2008 (25.12.2008) è evidente che le istanze di autorizzazione unica per la realizzazione degli impianti oggi ricadenti nel campo di applicazione del ridetto art. 23 presentate dopo tale data non dovranno avere corso, risultando le stesse da assoggettare al nuovo regime più semplificato.

Per quanto attiene, invece, ai procedimenti di autorizzazione unica per impianti di cui all'art. 23 attivati anteriormente al 25.12.2008, pur in mancanza di apposita normativa transitoria, si ritiene che, per ragioni di economia amministrativa, gli stessi possano essere conclusi dall'Amministrazione Provinciale laddove la relativa istruttoria sia già avanzata e cioè prossima alla definizione.

Diversamente, laddove il procedimento sia appena iniziato (ad esempio, nel caso di istanze ancora da istruire, in quanto soltanto oggetto di seduta di conferenza di servizi referente), l'Amministrazione Provinciale dovrà restituire l'istanza al richiedente per presentazione di DIA obbligatoria ai sensi del citato art. 23 presso la competente Amministrazione Comunale.

Premesse tali indicazioni, con specifico riferimento al campo di applicazione del procedimento di autorizzazione unica di cui all'art. 29 della LR n. 16/2008 e s.m., si forniscono i seguenti chiarimenti.

Il procedimento di autorizzazione unica disciplinato dal citato art. 29 ha ad oggetto l'approvazione di progetti volti alla realizzazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili, comprensiva delle opere ad essi strettamente connesse nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti. Nell'ambito delle opere strettamente connesse all'impianto possono, dunque, ricondursi quelle strutture di sostegno oggettivamente indispensabili all'installazione dell'impianto stesso di cui si proponga la contestuale realizzazione.

La sussistenza di tale presupposto di connessione deve essere comprovata a cura del soggetto richiedente e valutata in concreto dall'Amministrazione Provinciale competente all'atto di presentazione dell'istanza.

E' evidente poi che per gli impianti e le relative opere connesse rientranti nel campo di applicazione dell'autorizzazione unica, come sopra individuato, anche per la compatibilità urbanistica valgono le regole specifiche di cui al relativo comma 9 secondo periodo.

Esulano, invece, dal campo di applicazione della speciale procedura di cui al ridetto art. 29 i progetti che, pur prevedendo anche l'installazione di impianti di produzione di energia, risultano in via principale volti a realizzare interventi, sia su manufatti edilizi preesistenti, sia di nuova edificazione, connotati da autonoma finalità, natura e rilevanza, nel senso che, in detti casi, l'inserimento degli impianti energetici in argomento assume carattere soltanto secondario e strumentale rispetto all'intervento edilizio principale (ci si riferisce, ad esempio, a progetti di nuove costruzioni residenziali o produttive in cui l'oggetto principale è costituito dalla realizzazione di nuove costruzioni rispetto alle quali l'installazione degli impianti in argomento ha un valore secondario e subordinato). In tali casi l'iter approvativo dell'intervento edilizio principale è da considerare prevalente ed assorbente rispetto a quello di cui al citato art. 29, nel senso che, in luogo della procedura di autorizzazione unica, è sufficiente applicare la procedura urbanistico-edilizia relativa all'opera principale, nel cui contesto è comunque da acquisire il provvedimento di autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale sull'impianto di produzione di energia (in qualità di autorità che, in base al ridetto art. 29, è tenuta ad esprimersi sotto il profilo ecologico-ambientale), possibilmente in sede di Conferenza di Servizi indetta dal Comune con convocazione anche della Provincia.

Pertanto, ove ricorrano i casi da ultimo citati:

- a) non trova applicazione la procedura dell'autorizzazione unica facente capo alla Provincia (e cioè l'attivazione della procedura della Conferenza di Servizi di cui al ridetto art. 29), bensì la procedura urbanistico-edilizia di volta in volta prescritta per le opere principali, facente capo al Comune interessato;
- b) il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è assoggettato alle regole ordinarie, e cioè al riparto di competenze stabilito nella LR n. 20/1991 e s.m. nonché nella LR n. 21/2006 e nella LR n. 22/2008;
- c) resta comunque ferma l'osservanza delle procedure di valutazione di impatto ambientale o di incidenza naturalistico-ambientale laddove previste dalla normativa vigente in materia.

In conclusione, al fine di valutare se rispetto ai progetti di impianti di produzione di energia debba in concreto trovare applicazione la procedura prevista dall'art. 29 della LR n. 16/2008 e s.m. ovvero debbano, invece, applicarsi le procedure ordinarie o concertative

per il rilascio di titoli urbanistico-edilizi, occorrerà, quindi, seguire il criterio della prevalenza, basato su un'oggettiva valutazione degli specifici interventi nel loro complesso.

Al riguardo si esemplificano le seguenti situazioni:

A) L'intervento in progetto ha come oggetto principale la realizzazione di una nuova costruzione, di cui l'impianto di produzione di energia costituisce un elemento secondario. In tale situazione, al pari di qualsiasi altro impianto tecnologico a servizio di una costruzione da realizzarsi contestualmente, anche l'impianto di produzione di energia sarà assentito col medesimo titolo edilizio prescritto per la nuova costruzione (permesso di costruire o DIA obbligatoria). Analogamente, la compatibilità urbanistica dovrà essere valutata in rapporto al nuovo intervento edilizio principale, senza applicazione degli specifici criteri al riguardo individuati dall'art. 29, comma 9 secondo periodo della LR n. 16/2008 e s.m. . Più specificamente, anche se l'impianto di cui sopra è superiore a 20 Kw di potenza (se fotovoltaico) o a 100 mq di superficie (se solare termico), il procedimento da seguire per il rilascio del titolo edilizio per la costruzione principale comprensiva dell'impianto, se trattasi di intervento conforme al vigente strumento urbanistico comunale, sarà l'iter ordinario di cui all'art. 26 ovvero all'art. 31 della medesima LR n. 16, previa acquisizione peraltro dell'autorizzazione della Provincia sull'impianto nei termini in precedenza specificati. Analogamente, ove per assentire la costruzione principale risultasse necessaria la preventiva approvazione di una variante alla vigente strumentazione urbanistico-territoriale o di un SUA o PUO, sarà sufficiente esperire soltanto la procedura di cui all'art. 59 della LR n. 36/1997, ovvero, se trattasi di manufatto a destinazione produttiva, quella di cui all'art. 18 della LR n. 9/1999 e s.m. : e ciò in luogo della procedura di autorizzazione unica di cui al ridetto art. 29 e s.m., ferma restando l'acquisizione dell'autorizzazione della Provincia sull'impianto di energia per i profili ecologico-ambientali all'interno della procedura di Conferenza sopramenzionata.

B) La realizzazione degli impianti per la produzione di energia prevede anche la contestuale installazione di strutture di sostegno strettamente indispensabili per la realizzazione degli impianti stessi e, come tali non aventi natura e carattere autonomo (quali, ad esempio, tettoie, pergolati, serre, ombreggianti etc.). In tali situazioni si ritiene appropriata l'applicazione soltanto della procedura di autorizzazione unica presso la competente Amministrazione Provinciale riferita all'insieme delle opere, in quanto, in presenza di tali oggettive condizioni, l'intervento principale in progetto risulta da identificarsi con l'impianto di produzione

di energia, che, per la sua installazione, presuppone comunque la contestuale realizzazione di strutture di sostegno. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica dovrà essere, ovviamente, acquisita anche la determinazione dell'Amministrazione comunale in relazione ai profili di compatibilità urbanistico-edilizia dell'impianto nel suo complesso in base al citato comma 9 dell'art. 29, ivi compreso l'assenso sulle varianti urbanistiche eventualmente necessarie nell'ambito della Conferenza di Servizi provinciale.

C) Realizzazione impianti per la produzione di energia in aree ricadenti all'interno dei Piani Regolatori Portuali

In presenza di progetti volti alla realizzazione di impianti di produzione di energia rientranti nel campo di applicazione dell'autorizzazione unica di cui al ridetto art. 29 da localizzare in aree ricadenti all'interno dei Piani Regolatori Portuali e semprechè non si tratti dei casi di cui alla precedente lettera A (nuove costruzioni rispetto alle quali l'installazione dell'impianto in argomento sia secondario), nei quali si applicano le procedure ordinarie di cui all'art. 5 della LR n. 9/2003 in materia di interventi negli ambiti portuali, per la sopra indicata regola della prevalenza si ritiene applicabile soltanto la procedura dell'autorizzazione unica, con rilascio del titolo paesistico da parte della Provincia nel contesto di detta speciale procedura (ciò in deroga alle competenze in materia paesistica spettanti alla Regione), salvi i casi in cui si tratti di impianti soggetti a VIA o a screening a norma della LR n. 38/1998 e s.m. per i quali è sancita la competenza dell'Amministrazione Regionale a norma del medesimo art. 29, comma 12.

Infine, con riferimento agli impianti assoggettati ad autorizzazione unica a norma del ridetto art. 29, si segnala che:

- a) a fine esercizio dell'impianto (termine da indicare nell'autorizzazione) vige l'obbligo di dismissione delle strutture assentite con detta speciale procedura, ivi comprese ovviamente le opere connesse e le infrastrutture, risultando tale obbligo finalizzato a conseguire la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente. La fonte di tale obbligo di dismissione è stabilita dall'art. 12, comma 4, del D.lgs. n. 387/2003 e s.m. (in quanto disposizione da ritenersi applicabile per effetto dell'art. 1, comma 2, della LR n. 16/2008 e sm.);
- b) in sede di rilascio di autorizzazione unica è sempre possibile apporre prescrizioni per assicurare il minor impatto dell'opera nell'ambiente e nel paesaggio.


Con riferimento ai progetti di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ricadenti nel campo di applicazione della Comunicazione di avvio dell'attività o della DIA obbligatoria in base ai citati artt. 21, comma 1, lettera e) e 23 comma 1, lettera h), che comportino la contestuale installazione di strutture di sostegno (quali, a titolo meramente esemplificativo, tettoie, pergolati e simili) si specifica quanto segue.

Ove tali strutture di sostegno risultino oggettivamente indispensabili per la realizzazione dell'impianto nei termini sopra precisati, relativamente ai casi di impianti soggetti ad autorizzazione unica - previa dimostrazione di detta connessione a cura del richiedente e del progettista da valutarsi da parte del Comune interessato - sono applicabili, in virtù del sopramenzionato criterio della prevalenza, la specifica procedura, a seconda dei casi, della Comunicazione di avvio dell'attività o della DIA obbligatoria soprarichiamata nonché i criteri di compatibilità urbanistica di cui al comma 9, primo periodo, dell'art. 29 della medesima LR n. 16/2008 e s.m. (ammissibilità in tutte le zone del territorio comunale, fatto salvo il rispetto dei divieti o delle limitazioni previsti nella vigente disciplina urbanistico-edilizia, nonché nelle eventuali nelle linee guida e nei criteri individuati dalla Regione).

Ove, invece, si preveda di realizzare manufatti di sostegno non strettamente connessi alla realizzazione degli impianti in argomento, in quanto aventi anche un'autonoma e diversa funzione (ad esempio pergolato con funzione di arredo esterno e tettoie per ricovero automezzi, casi nei quali gli impianti in argomento vengono ad assumere una valenza accessoria e secondaria), i relativi progetti (manufatto di sostegno e impianto) sono da ritenere assentibili mediante DIA obbligatoria o permesso di costruire a seconda della riconducibilità del complesso delle opere nelle fattispecie di cui all'art. 23 ovvero di cui all'art. 24 della ridetta LR n. 16 e la loro compatibilità sotto il profilo urbanistico-edilizio è da valutare in rapporto alla disciplina del vigente strumento urbanistico comunale relativa sia al manufatto edilizio sia all'impianto energetico.

Le competenti strutture regionali restano comunque a disposizione per ogni confronto o chiarimento ritenuto necessario.

Il Direttore del Dipartimento Pianificazione Territoriale
(Arch. Franco Lorenzani)



Il Direttore del Dipartimento Ambiente
(Dott.ssa Gabriella Minervini)

